



SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "G. MAZZINI"

C.F. 80004120491 LIMM00800D

Tel 0586/404126 – fax 0586/424248

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it

Indirizzo PEC: limm00800d@pec.istruzione.it

AI GENITORI/TUTORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE DI SEGRETERIA

AGLI ATTI

Livorno 30/03/2021

Circ. 296

Oggetto: Validità dell'anno scolastico - deroga alla frequenza del monte ore previsto per il superamento dell'anno scolastico 2020-21

Gentili genitori/tutori,

si informa che in data 25 marzo 2021 il Collegio docenti della scuola Mazzini ha deliberato, in deroga alla normativa vigente e in considerazione della pandemia da COVID-19, quanto segue:

"Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, vista la pandemia da COVID-19, il Collegio docenti delibera, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 c.1 del D.Lgs 62/2017, di prescindere, per la validità dell'anno scolastico, dal numero di assenze raggiunte da ciascun alunno o alunna a condizione che in sede di scrutinio il consiglio di classe abbia sufficienti elementi per valutare i relativi i livelli di apprendimento raggiunti".

Pertanto per il corrente anno scolastico non sarà il numero delle assenze a pregiudicare il superamento dell'anno scolastico o l'ammissione all'Esame di Stato. Resta, invece, **imprescindibile** requisito per il superamento dell'anno scolastico o l'ammissione all'esame di Stato **la presenza di un congruo numero di valutazioni in tutte le materie curriculari che metta il Consiglio di Classe nell'effettiva possibilità di valutare** per ciascun alunna e alunno il conseguimento ed il sicuro possesso delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e dal curriculum di istituto.

Si invitano nell'occasione i genitori/tutori a vigilare costantemente sulla frequenza dei propri figli, sia in presenza che in DDI, accedendo anche al Registro elettronico e al sito della scuola, nella consapevolezza che un'adeguata frequenza scolastica resta alla base di un'adeguata e completa valutazione. Si ricorda, infine, che tale deroga non sottrae i genitori/tutori dal dover garantire il diritto di istruzione ai propri figli nonché la rilevanza penale dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Il dirigente scolastico
Rino Bucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93